



# COMUNE DI CENTOLA

Via T.Tasso – Fax 0974-933742 • Tel. 0974-370714

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

REG. ORDINANZE NR. 006/A/09 – OP - TERR --- DEL 15/02/09

**OGGETTO: DIVIETO DI FAR USO, NEL PERIODO DI CARNEVALE, DI BOMBOLETTE CONTENENTI SCHIUMA DA BARBA E DI QUALSIASI ALTRO OGGETTO, AL FINE DI ARRECARRE DISTURBO E DANNI A PERSONE E COSE.**

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che in occasione del Carnevale sono sempre più diffusi giochi e scherzi consistenti nel getto di prodotti schiumogeni (schiuma da barba e simili), uova, farina, talco, ecc., con coinvolgimento di passanti e imbrattamento di beni pubblici e privati;

**RITENUTO** che questo dilagante malcostume, specialmente da parte di minorenni, non possa ricondursi nell'ambito dei normali giochi e scherzi che possono avere luogo nel periodo carnevalesco, ma sono da annoverarsi tra quelle esecrabili azioni tendenti esclusivamente ad arrecare disturbo e danni a persone e cose;

**RAVVISATA** la necessità di dover limitare tale fenomeno al fine di garantire un regolare svolgimento delle attività quotidiane dei cittadini e della loro incolumità.

**CONSIDERATO** opportuno adottare i provvedimenti del caso atti ad impedire fatti di danno o pericolo alle persone e all'ordine ed alla pubblica sicurezza; considerato altresì che comportamenti simili possono innescare episodi di animosità, risse ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico;

**RICORDATO** che negli anni pregressi in occasione delle manifestazioni del Carnevale, l'uso improprio di sostanze schiumogene (schiuma da barba e simili), uova, farina, talco, ecc ha causato danni fisici ai frequentatori ( irritazioni ed altre complicazioni agli occhi, ecc);

**VISTO** l'art. 50, 3° comma del D. lgs 18/08/2000, n. 267, il quale legittima il Sindaco ad emanare tutti gli atti amministrativi attribuibili in materia di ordine e sicurezza pubblica dalla legge e dai Regolamenti;

**VISTO** l'art. 674 del Codice Penale;

## ORDINA

1. **È VIETATO** durante il periodo di Carnevale ed a partire dal **15/02/09**, su tutto il territorio Comunale, in aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico, far uso di bombolette spray contenenti schiuma da barba e simili, di porre in essere giochi e/o scherzi consistenti nel getto di uova, farina, talco o di qualunque altro oggetto o materiale, al fine di arrecare disturbo alle persone o di imbrattare e danneggiare i beni pubblici o di privati;
2. **E' FATTO ASSOLUTO VIETATO** agli esercenti attività commerciali, in concomitanza dei festeggiamenti del Carnevale con inizio dal **15/02/09** e fino al **25/02/09**, effettuare, in particolare a minori, la vendita di bombolette spray contenti schiuma da barba e simili, uova, farina, talco finalizzati all'uso non consentito,

%%%%%%%%%% **S E G U E** %%%%%%%%%%

## DISPONE

Fatta salva diversa disposizione di legge, i trasgressori di cui al **punto 1°**, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 250,00**, con le modalità di cui agli artt. 16 e segg. della Legge 24/11/1981, n. 689, e da **€ 50,00 a € 500,00** i trasgressori di cui al **punto 2°**.

Ai sensi del combinato disposto dell'art.13, comma secondo, e art.20, comma terzo, della Legge n.689/81, verrà disposto il sequestro delle "cose che servirono e furono destinate a commettere la violazione".

La Polizia Locale e le forze dell'ordine, sono incaricate di assicurare l'osservanza del presente provvedimento.

La presente ordinanza, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio del Comune, verrà portata a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione sul sito Internet del comune e mediante affissione nei luoghi pubblici, nonché consegna agli esercenti attività commerciali su tutto il territorio comunale, la distribuzione agli studenti delle scuole dell'obbligo, alla Stazione Carabinieri di Centola-Palinuro ed ai comitati Organizzativi delle manifestazioni.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono demandate a far osservare la disposizioni della presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco, al quale i trasgressori, nei tempi e modi di legge, potranno inoltrare scritti difensivi.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni (Legge 6/12/1971 n. 1034) ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Dalla residenza municipale, 15/02/09.

**IL SINDACO**

**Dott. Romano Speranza**

